

Verbale di accordo sindacale ai sensi dell'art. 14 c. 4 e dell'art. 30 del D.Lgs. 148/2015 per l'accesso al Fondo di Integrazione Salariale FIS – Assegno Ordinario

Il giorno 14 luglio 2020 si è tenuta la consultazione

Tra

- la società Gilmar Divisione Industria Spa con sede legale in via Malpasso n. 723/725 a San Giovanni in Marignano (Rn), codice fiscale 10691850159 e partita Iva 03225310402, in persona del legale rappresentante sig. Gerani Silvano;
- le OO.SS di categoria:
 - FILCAMS-CGIL di Rimini rappresentata dal sig. Mirco Botteghi, con delega della CGIL nazionale per la firma del presente verbale;
 - FISASCAT CISL Romagna rappresentata dal sig. Gianluca Bagnolini, con delega della CGIL nazionale per la firma del presente verbale;
 - UILTUCS UIL di Rimini rappresentata dalla sig.ra Daniela Giorgini, con delega della CGIL nazionale per la firma del presente verbale;

Premesso che

- la società Gilmar Divisione Industria Spa svolge, tra le altre, l'attività di vendita al dettaglio di abbigliamento e accessori, e applica, per questa tipologia di attività, il CCNL Commercio;
- in seguito al diffondersi della crisi epidemiologica da Covid-19, quale evento imprevedibile, e la rapidità con la quale l'evento stesso ha prodotto gli effetti negativi sull'attività lavorativa che ancora permangono, nonché all'esaurimento delle diciotto settimane di cassa integrazione guadagni ordinaria – causale "emergenza COVID-19" previste dal Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n.34) e dal Decreto Rinascita (D.L. 16 giugno 2020, n. 52), la Società ha manifestato l'esigenza di far ricorso al Fondo di Integrazione Salariale FIS – Assegno Ordinario ai sensi del combinato disposto dall'art. 11 comma 1 lett. a) e dall'art. 30 D.Lgs. 148/2015 ed ai sensi dell'art. 8 c. 2 DM 95442 del 15 aprile 2016, interessando complessivamente tutti i lavoratori occupati presso i punti vendita situati sul territorio nazionale così come indicati al punto 3) successivo, per n. 13 settimane, a partire dal 20 luglio 2020, i quali lavoreranno ad orario ridotto e/o saranno sospesi dal lavoro;
- la Direzione Aziendale ha illustrato le prospettive produttive ed i motivi alla base della manifestata esigenza di ricorso al Fondo di Integrazione Salariale FIS – Assegno Ordinario, necessità dovuta al protrarsi della crisi epidemiologica da Covid-19, quale evento improvviso e di rilievo non imputabile a fatti attribuibili ad inadempienza o responsabilità dell'azienda o dei lavoratori;
- in tale quadro, sulla base degli elementi attualmente in possesso della Società e fatti salvi eventi negativi allo stato non prevedibili, si valuta che la crisi in atto non sia di natura strutturale. Al termine del periodo si ritiene che vi possa essere una ripresa di mercato tale da consentire il ripristino delle attività produttive aziendali;

- la Società ha l'esigenza di attivare la procedura per tutti i propri punti vendita presenti sul territorio nazionale, come meglio individuati al successivo punto 3), ha pertanto inoltrato le comunicazioni relative di avvio della procedura di cui all'art. 14 D.Lgs 148/2015 alle OO.SS delle province interessate e, su proposta delle stesse Organizzazioni Sindacali, si dichiara favorevole alla sottoscrizione di un unico verbale di accordo con i rappresentanti sindacali territoriali che abbiano ricevuto, dalla loro Direzione Nazionale, apposita delega nazionale.

si conviene che

- 1) Le parti, a causa del protrarsi della crisi epidemiologica da Covid-19 e degli effetti negativi prodotti sull'attività lavorativa che ancora permangono e non imputabili né alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale FIS – Assegno Ordinario ai sensi del combinato disposto dall'art. 30 e dall'art. 11 c. 1 lett. a) D.Lgs. 148/2015 ed ai sensi dell'art. 8 c. 2 DM 95442 del 15 aprile 2016.
- 2) La società procederà con decorrenza dal 20 luglio 2020 per n. 13 settimane, alla riduzione dell'orario di lavoro e/o sospensione dal lavoro fino a 0 ore settimanali, con conseguente ricorso al Fondo di Integrazione Salariale FIS – Assegno Ordinario – causale "evento oggettivamente non evitabile - EONE". L'intervento del FIS – Assegno Ordinario sarà sospeso durante in concomitanza dell'inizio dei saldi, dal 3 agosto 2020 al 21 agosto 2020. È prevista la ripresa a pieno regime dell'attività lavorativa al termine della fruizione del FIS – Assegno Ordinario, fatto salvo il caso in cui la Società, anche per effetto di nuovi provvedimenti che verranno emanati dalle Autorità competenti, non sia in grado di riprendere normalmente l'attività. In tale fattispecie le parti si incontreranno per una disamina della situazione ed una eventuale proroga degli ammortizzatori sociali.
- 3) L'istanza di intervento al FIS – Assegno Ordinario, che determina la riduzione e/o sospensione delle attività lavorative nell'arco di tempo di cui al punto che precede, interesserà:
 - punto vendita di Riccione (Rn) sito in viale Ceccarini angolo via Gramsci per n. 3 dipendenti con la qualifica di impiegati;
 - punto vendita di Aiello del Friuli (Ud) sito in strada provinciale 126 Km 1,6 Loc. Joannis n. 4 presso Outlet Palmanova per n. 4 dipendenti con la qualifica di impiegati;
 - punto vendita di Roma (Rm) sito in via Ponte di Piscina Cupa n. 64 presso Outlet Castel Romano per n. 5 dipendenti con la qualifica di impiegati;
 - punto vendita di Serravalle Scrivia (AI) sito in via della Moda 1 presso Serravalle Designer Outlet per n.6 dipendenti con la qualifica di impiegati;
 - punto vendita di Vicolungo (No) sito in via San Martino di Zusiagna 65 presso Vicolungo the Style Outlet per n. 4 dipendenti con la qualifica di impiegati;
 - punto vendita di Milano (Mi) sito in via Don Minzoni 26 presso Boutique Iceberg per n. 5 dipendenti con la qualifica di impiegati;
 - punto vendita di Foiano della Chiana (Ar) sito in via Enzo Ferrari n. 5 per n. 4 dipendenti con la qualifica di impiegati.


Per le specifiche relative ai lavoratori si rimanda all'allegato 1.

- 4) L'erogazione delle prestazioni ai dipendenti sarà anticipata da parte dell'azienda alle normali scadenze. In relazione alla erogazione la società resta esonerata da qualsiasi responsabilità che possa insorgere a seguito della procedura di istanza di richiesta FIS non imputabile a propria responsabilità, ivi compresa la mancanza di risorse finanziarie nel fondo (F.I.S.) e/o raggiungimento del cosiddetto "tetto aziendale" e comunque per motivi legati alla mancanza di risorse a disposizione.
- 5) Le parti convengono che la Società potrà, entro i limiti del normale orario di lavoro e al verificarsi di incrementi temporanei di lavoro per importanti esigenze aziendali, aumentare le prestazioni dei singoli lavoratori e/o richiamare in qualsiasi momento i lavoratori interessati al FIS – Assegno Ordinario con un preavviso di 48 ore.
- 6) Le parti stabiliscono che durante il periodo di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa i ratei di retribuzione indiretta e differita matureranno secondo le previsioni normative e del CCNL applicato.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di aver esperito la procedura di cui all'art. 14 del D.Lgs. 148/15.


Letto confermato sottoscritto.

Gilmar Divisione Industria Spa




OO.SS

FILCAMS CGIL di Rimini – sig. Mirco Botteggi



FILCAMS CGIL RIMINI
Fed. It. Lav. Commercio, Alberghi, Mense e Servizi
Via C. di Marzabotto, 30 - 47900 RIMINI
Tel. 0541 / 779911
Cod. Fisc.: 01 017 420 406

FISASCAT CISL Romagna – sig. Gianluca Bagnolini



UILTUCS UIL di Rimini – sig.ra Daniela Giorgini

